

**Presidente.** Pongo a partito questo articolo dell'onorevole Faranda.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato).

Viene ora la proposta dell'onorevole Lucchini Luigi.

Ne dò lettura:

« Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso della azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre alle spese del procedimento. »

Pongo a partito questo articolo sostitutivo dell'onorevole Lucchini Luigi, accettato dal Governo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 15 bis degli onorevoli Majno, Manzato, Pescetti, Chiarugi, Dall'Acqua, Nofri, Olivieri, Prampolini, Gattorno, Valeri e Chiesa.

Ne dò lettura:

« Il proprietario, gerente, direttore, impresario, cottimista e chiunque altro obblighi donne o fanciulli a fatiche manifestamente eccessive sarà punito con pena pecuniaria da lire 100 a 500 per ogni persona così obbligata, e non potrà usufruire delle limitazioni di pena stabilite nell'articolo 75 Codice penale.

« In caso di recidiva la contravvenzione prevista nel presente articolo potrà essere punita coll'arresto estensibile al mese.

« Si applicano anche per le contravvenzioni al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente circa il cumulo e la rivoluzione delle pene.

« Sono salve la maggiori pene quando il fatto costituisca altro speciale reato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Dichiaro di non potere accettare questo articolo proposto dall'onorevole Majno e colleghi.

**Pescetti.** Eppure risponde al Codice penale!

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Non vi risponde punto, inquantochè è tanto indeterminato che non è possibile stabilire quale sia il lavoro manifestamente eccessivo.

Dove sono questi estremi per stabilirlo?

Dove sono gli estremi di questa nuova figura di reato? Dichiaro perciò di non accettare la proposta dell'onorevole Majno e colleghi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

**Majno.** La proposta di aggiungere questo articolo, si connette con una proposta fatta dall'onorevole Manzato nella discussione generale.

La questione sta in questo: la legge limita l'impiego delle donne e dei fanciulli nei lavori industriali; limita l'orario in cui donne e fanciulli possono essere applicati a lavorare; ma essa non provvede punto ad impedire gli eccessi del lavoro, le fatiche eccessive a cui donne e fanciulli vengono obbligati.

L'idea di punire questi eccessi, quando raggiungano tal grado da essere eccessi manifesti, non è una idea che si possa considerare come un'aspirazione soltanto di qualcuno che segga in questa parte della Camera. Rammento di aver letto in un'opera egregia d'un sostituto procuratore generale di Cassazione, non certamente sospetto, perchè ha scritto anche un volume contro la « Superstizione socialista » che, in una civiltà inoltrata, potranno diventare delitti quei fatti che sono semplici contravvenzioni; potranno sorgere nuovi delitti; e tra i nuovi delitti di una civiltà inoltrata, accennava lo sfruttamento delle donne e dei fanciulli nel lavoro industriale.

Io non mi spingo tanto innanzi; non mi spingo alla creazione d'un nuovo delitto tanto più che, dal complesso della discussione, mi sono persuaso che nessuna proposta può essere approvata se non ottiene il passaporto della onorevole Commissione. (Si ride).

Le mie aspirazioni sono molto più modeste: mi limito a chiedere che l'eccesso di fatica cui vengono costretti donne e fanciulli sia considerato come una contravvenzione; e la formula del mio articolo aggiuntivo, che il ministro di grazia e giustizia ha detto formula indeterminata, incerta, e che non può, appunto per la sua indeterminatezza, essere approvata, io l'ho copiata testualmente dall'articolo 491 del Codice penale, che punisce non solamente chi in-crudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ma anche colui che li costringe a fatiche manifestamente eccessive; e lo punisce